

Oggi 5 agosto 2011, in Milano, corso Italia n. 1, presso la sede della Hotelplan Italia S.p.a

TRA

Hotelplan Italia S.p.a., presente nelle persone di Marco Cisini, direttore generale, Diana Zambotto, Quality Control e Human Resources Manager e Valérie Beneteau, Chief Operating Officer – qui di seguito anche la "Società"

E

FILCAMS CGIL Nazionale, in persona di Massimo Frattini

FILCAMS CGIL Milano, in persona di Melissa Oliviero

UILTUCS UIL Milano, con delega nazionale, in persona di Gabriella Dearca



qui di seguito le "OO.SS."

Con la partecipazione della RSU di Hotelplan Italia S.p.a. di Milano e di Roma, qui di seguito la "RSU"


e collettivamente le "Parti"

Con riferimento all'accordo sottoscritto in pari data presso la sede della Società in Milano, in merito alla gestione degli esuberanti derivanti dalla ristrutturazione della Società, la Società, le OO.SS. e la RSU hanno concordato che:

Accordo Economico



V.B.



a) ai lavoratori che, in conseguenza della suddetta ristrutturazione, non si opporranno alla risoluzione del rapporto di lavoro in essere, sarà riconosciuta, a condizione che sottoscrivano verbale di conciliazione di cui agli art. 410 e 411 c.p.c., dichiarando di non avere nulla a pretendere nei confronti della Società, una somma netta corrispondente ad una lorda, erogata a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto, che sommata al trattamento netto pagato dall'INPS, garantisca al lavoratore un reddito netto mensile identico a quello che avrebbe percepito mediante le normali retribuzioni per i seguenti periodi:

per i lavoratori impiegati presso la sede di Milano e presso le filiali di Bologna, Torino e Milano/Risorgimento:



Durata trattamento mobilità	Integrazione a carico azienda
12 mesi	25 quote
24 mesi	27 quote
36 mesi	29 quote


Per i lavoratori impiegati presso la sede di Roma:

Durata trattamento mobilità	Integrazione a carico azienda
12 mesi	30 quote
24 mesi	27 quote

Atitolo esemplificativo, il criterio utilizzato per il calcolo delle suddette integrazioni è il seguente:

Accordo Economico



B.P.



- retribuzione netta mensile pari ad euro 1.200,00;
- indennità di mobilità netta mensile pari ad euro 750,00;
- differenza al netto pari ad euro 450,00;

l'integrazione a carico dell'azienda, nel caso ad esempio di un lavoratore di Milano con anzianità anagrafica fino a 49 anni, è pari ad $(450,00 \times 27) =$ euro 12.150,00


Si precisa che il conteggio terrà conto della retribuzione netta del lavoratore senza le riduzioni dovute al contratto di solidarietà oggi in essere e che le riduzioni dell'assegno di mobilità erogato dall'INPS a partire dal secondo anno saranno compensate con l'integrazione a carico azienda. Di contro, le quote eccedenti la durata del trattamento di mobilità saranno calcolate per differenza sull'assegno di mobilità erogato dall'INPS per il primo anno di trattamento.

b) alternativamente a quanto sopra, al fine di ridurre l'impatto sociale conseguente alla riduzione dell'organico e di realizzare gli opportuni equilibri fra esigenze imprenditoriali e problematiche occupazionali, si concorda per i lavoratori strutturalmente in esubero, una ricollocazione secondo le seguenti modalità:

1. Per un numero massimo di 15 lavoratori, addetti alla sede di Milano, la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato full-time in un rapporto di lavoro subordinato con orario part-time della durata complessiva di 25 ore settimanali; ai suddetti lavoratori sarà riconosciuto il ticket restaurant; ai suddetti lavoratori al momento della trasformazione dell'orario di lavoro non sarà sottoposta la sottoscrizione delle clausole flessibili e/o elastiche;
2. Per un numero massimo di 3 lavoratori addetti alla sede di Roma, in chiusura, il mantenimento del contratto di lavoro subordinato con orario full-time presso l'agenzia di viaggi che Hotelplan Italia S.p.a. si impegna ad aprire nella città di Roma entro la fine del mese di ottobre 2011, che osserverà dal lunedì al venerdì l'orario di apertura continuata dalle 9 alle 22 ed il sabato l'orario di apertura continuata dalle 10 alle ²⁰22 costituisce condizione imprescindibile l'accettazione, da parte del lavoratore interessato, di turnazioni, a rotazione, nella fascia oraria compresa fra le

Accordo Economico





18 e le 22; il criterio di individuazione dei suddetti lavoratori sarà la volontarietà, tenuto conto dell'anzianità aziendale e dei carichi di famiglia;

3. Per un numero massimo di 9 lavoratori addetti alla sede di Roma in chiusura, la trasformazione in un contratto di lavoro subordinato part-time di venticinque ore settimanali presso l'agenzia di viaggi che Hotelplan Italia S.p.a. si impegna ad aprire nella città di Roma entro la fine del mese di ottobre 2011, che osserverà dal lunedì al venerdì l'orario di apertura continuata dalle 9 alle 22 ed il sabato l'orario di apertura continuata dalle 10 alle 22²⁰; costituisce condizione imprescindibile l'accettazione, da parte del lavoratore interessato, di turnazioni, a rotazione, nella fascia oraria compresa fra le 18 e le 22; ai suddetti lavoratori sarà riconosciuto il ticket restaurant; ai suddetti lavoratori al momento della trasformazione dell'orario di lavoro non sarà sottoposta la sottoscrizione delle clausole flessibili e/o elastiche; il criterio di individuazione dei suddetti lavoratori sarà la volontarietà, tenuto conto dell'anzianità aziendale e dei carichi di famiglia;

4. Per un numero massimo di 3 lavoratori addetti alla sede di Roma, in chiusura, e numero 1 lavoratore addetto alla sede di Milano, che accettino la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Hotelplan Italia S.p.a., la sottoscrizione di un contratto di agenzia per lo svolgimento dell'attività di promozione e vendita di pacchetti turistici di Hotelplan a decorrere dal 1 gennaio 2012, oltre all'incentivo economico previsto al precedente punto a) per i lavoratori della sede di appartenenza, a condizione che sottoscrivano verbale di conciliazione di cui agli art. 410 e 411 c.p.c.; a tali persone sarà affidato un portafoglio clienti tale da assicurare provvigioni per almeno euro lordi 30.000,00 annui oltre a un rimborso aggiuntivo forfettario lordo di euro 10.000,00 annuo, oltre pc, telefono e chiavetta per navigazione internet. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società ed il singolo lavoratore interessato raggiungeranno un'intesa per la regolamentazione del rapporto di collaborazione per il periodo da ottobre a dicembre 2011;

5. Per i dipendenti che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia nel termine di 5 anni dal 01/09/2011, l'accompagnamento al conseguimento del trattamento pensionistico per il

Accordo Economico



tramite dei trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge. All'uopo la Società, su richiesta delle OO.SS. e della RSU, attiverà la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione aziendale, biennale e a zero ore, con sospensione dei rapporti di lavoro a partire dal 1 Settembre 2011 e si impegna sin da ora ad attivare al termine di detto biennio una procedura ex art. 4 e 24 L. 223/91 per garantire a detti lavoratori l'accesso al trattamento di integrazione salariale di mobilità. Detta proposta è rivolta anche ai lavoratori che dichiarino, sotto la propria responsabilità, il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia nel termine di otto anni dal 01/09/2011, per il tramite dei trattamenti integrativi salariali previsti per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione aziendale, biennale e a zero ore, e per la mobilità e attraverso la contribuzione volontaria per eventuali restanti periodi non coperti, rinunciando sin d'ora a ogni e qualsivoglia pretesa nei confronti della Società. A detti lavoratori sarà riconosciuta, dopo il decreto attuativo del Ministero e a condizione che sottoscrivano verbale di conciliazione di cui agli art. 410 e 411 c.p.c., dichiarando di non avere nulla a pretendere rispetto alla presente procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/91, una somma netta corrispondente ad una lorda, a titolo di transazione generale e novativa, che sommata al trattamento netto erogato dall'INPS, garantisca loro un reddito netto mensile identico a quello che avrebbero percepito mediante le normali retribuzioni per il periodo di riferimento. Per le ipotesi di cui al presente punto 5) resta inteso che i trattamenti ivi previsti sono subordinati al decreto di accoglimento emanato dal Ministero del Lavoro. Così come convenuto nell'accordo quadro sulla gestione degli esuberi sottoscritto in data 5 agosto 2011, nell'ambito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 L. 223/91, resta inteso che i lavoratori sospesi in CIGS potranno volontariamente accedere alla mobilità in qualsiasi momento, secondo i termini e le condizioni pattuiti nell'accordo sindacale qui richiamato. Qualora i lavoratori di cui al presente punto 5) facciano richiesta di accesso volontario alla mobilità oltre il termine di durata convenuto nell'accordo quadro sopra richiamato ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 9, L. 223/91, art. 24, comma 1, L.

Handwritten marks on the right margin, including a checkmark and several scribbles.

Accordo Economico

Handwritten signature on the left side of the page.

Handwritten signature in the bottom center of the page.

Handwritten signature on the bottom right side of the page, including the initials "O.B." and a scribble.

223/91, e art. 8, comma 4, L. 236/93, la Società si impegna fin da ora a attivare altra idonea procedura. Nel caso in cui entrassero in vigore medio tempore norme modificative dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, la Società si impegna sin d'ora a richiedere ulteriori ammortizzatori sociali. Le parti concordano sin d'ora che non sarà erogata per tale eventuale periodo aggiuntivo alcuna integrazione da parte della Società.

6. Per i lavoratori della sede di Milano che non rientrino nella tipologia di cui al punto 5) delle premesse ma i profili professionali dei quali risultino essere strutturalmente in esubero, come da comunicazione ex art. 4 e 24 L. 223/91 del 9 giugno 2011, la Società, su richiesta delle OO.SS e della RSU attiverà la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione aziendale, biennale e a zero ore con sospensione dei rapporti di lavoro a partire dal 1 Settembre 2011, senza erogazione di alcuna somma aggiuntiva al trattamento di integrazione salariale. Il criterio di individuazione dei suddetti lavoratori sarà la volontarietà e la durata del trattamento, salvo avviso diverso del lavoratore interessato, sarà di dodici mesi.
7. Per numero 1 lavoratore addetto alla sede di Roma, in chiusura, il trasferimento da Roma a Milano a far data dal 1 settembre 2011 per lo svolgimento della mansione di addetto al caricamento contratti / dati, alle medesime condizioni contrattuali oggi previste; in occasione del trasferimento, la Società erogherà al lavoratore, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione di cui agli art. 410 e 411 c.p.c. con il quale dichiara di non avere nulla a pretendere nei confronti della Società in relazione al detto trasferimento ed alle mansioni assegnate, quale trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto dal CCNL applicabile, una somma lorda una tantum pari ad una netta di euro 5.000,00.

c) Laddove le ricollocazioni previste dall'accordo contemplino modifiche delle condizioni contrattuali attualmente in essere la condizione alla ricollocazione è che i lavoratori interessati sottoscrivano un verbale di conciliazione di cui agli art. 410 e 411 c.p.c.

Accordo Economico




The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a signature that appears to be a stylized 'G'. On the right, there are two more signatures, one of which is more complex and includes some scribbles. The signatures are placed below the text of the agreement.

- d) Le Parti si incontreranno a livello territoriale trimestralmente per la verifica dell'andamento aziendale descritto nel piano industriale.
- e) Le Parti concordano di incontrarsi a livello nazionale prima della fine del 2012 per una valutazione complessiva della situazione aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Hotelplan Italia S.p.a.

Maurizio Benetean
Diana Zambotto

Le OO.SS.

Giuseppe
M. Oliverio
Le RSU
Francesco Posa

Francesco Posa

M. Oliverio